

## REGIONE ABRUZZO LEGGE N. 7 DEL 22 Gennaio 1996

FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 4 Bis Speciale del 30 Gennaio 1996

### **Modifiche ed integrazioni alla l.r. 11.12.1987 n. 87. "costituzione della f.i.r.a. s.p.a."**

#### **Art. 1**

1. Alla L.R. 11.12.1987, n. 87 sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nella presente legge:

2. Il terzo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: "Oltre alla regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale, possono essere soci della F.I.R.A. S.p.A. gli Enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, le Banche, le Società cooperative, i Consorzi, le associazioni imprenditoriali di categoria anche tramite Enti o Società di loro emanazione"

#### **Art. 2**

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

"1. La F.I.R.A. S.p.A. è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, per la piena occupazione e l'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo e per la valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali.

2. A tali fini la F.I.R.A. S.p.A., direttamente o mediante società da lei promosse o partecipate, il cui capitale potrà anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato, potrà:

- a) assumere partecipazioni minoritarie in società di capitali, operanti nei settori produttivi, in società cooperative, in società consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese, già costituite o da costituirsi, operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma della F.I.R.A. S.p.A. ed al fine della loro espansione, riconversione ed ammodernamento. Sono comunque, escluse partecipazioni in Società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;
- b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;
- c) attivare ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;
- d) promuovere, in collegamento con i Consorzi di Sviluppo Industriale e Consorzi misti ai sensi della L. 317/91, la nascita di società e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei distretti industriali d'Abruzzo;
- e) gestire, per conto della regione e previa deliberazioni della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta Regionale per il tramite del Settore competente per materie;
- f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la F.I.R.A. S.p.A. è vincolata al rispetto di criteri di economicità della gestione di produttività dell'investimento.

4. La Società potrà effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attività, comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale".

#### **Art. 3**

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

1. "La F.I.R.A. S.p.A. può nominare propri rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle società ed enti a cui partecipa".

#### **Art. 4**

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

1. "La F.I.R.A. S.p.A. in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il

15 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della Giunta.

2. La F.I.R.A. S.p.A. è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al settore Industria della giunta regionale. Il rapporto deve contenere, tra l'altro, una relazione sulla situazione e sullo stato di attuazione del programma delle società collegate. In allegato al rapporto dovranno essere trasmessi i bilanci delle società a cui la F.I.R.A. S.p.A. partecipa, approvati nel semestre precedente, che non siano stati allegati al bilancio della F.I.R.A. S.p.A. stessa. Ogni sei mesi deve, altresì, essere presentato al settore regionale predetto, per l'approvazione della giunta, il rendiconto delle somme di danaro di origine comunitaria, statale o regionale, accreditate alla F.I.R.A. S.p.A. per la gestione e/o realizzazione di determinati progetti, funzioni od obiettivi".

#### **Art. 5**

L'art. 5 è integrato dai seguenti commi:

"L'Assemblea dei soci potrà proporre, sempre che ne sussistano i requisiti e le condizioni di legge, variazioni del capitale sociale e delle relative quote sociali. La partecipazione della regione quale socio di maggioranza non dovrà superare il 70%. Con legge regionale sono regolate le modalità del conferimento della maggiore quota regionale".

#### **Art. 6**

L'art. 6 è sostituito dal seguente: "ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'"

1. Sono organi della Società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Sindaci.
2. La Società è amministrata da un Consiglio, composto da un numero di componenti pari a 9.
3. La Regione Abruzzo, in quanto socio di maggioranza, ha diritto ad un numero di consiglieri in proporzione alla quota di capitale posseduta, e comunque ha facoltà, ex art. 2458 Cod. Civ., di nominare un numero di consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Gli altri Consiglieri spettano in proporzione agli altri azionisti che detengano almeno il 5% del capitale sociale.
5. Il Consiglio dura in carica un triennio. La cessazione per scadenza ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.
6. L'Assemblea dei soci, nella prima adunanza, elegge, tra i consiglieri nominati in rappresentanza della Regione, il Presidente.
7. L'Assemblea fissa il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione, rappresentanti la Regione Abruzzo, sono nominati con deliberazione motivata dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto al Settore Industria.
9. Tutti i Consiglieri devono essere scelti tra le persone alle quali, per formazione accademica, professionale, imprenditoriale - privata o pubblica - sia riconosciuta una sperimentata competenza nel campo economico, finanziario e giuridico nonché una onorabilità secondo i criteri fissati dal D.P.R. 27.6.1985, n. 350. Il permanere dei requisiti è controllato dalla Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale.

#### **Art. 7**

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

#### **"STATUTO"**

"1. Lo Statuto dovrà essere adeguato sulla base della presente modifica alla legge istitutiva della F.I.R.A. S.p.A.".

**Art. 8**

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

**NORMA TRANSITORIA**

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria della FIRA S.p.A. per deliberare il nuovo Statuto sociale, in ottemperanza alle prescrizioni della presente legge.

**Art. 9**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 22 Gennaio 1996